Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 28 maggio 1926** — **Numero 123**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 2° del Vol. II - 1926 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1156.

LEGGE 16 maggio 1926, n. 846.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1339, concernente la devoluzione alle autorità giudiziarie di Ancona delle controversie e degli affari in materia di statuto personale, riguardanti i cittadini italiani in Turchia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1157.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 844.
Modificazioni alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281, e 31 dicembre 1923, n. 3170, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 16 settembre 1923, n. 2114, istitutivo della Scuola d'applicazione per la polizia tributaria investigativa;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ripianare le vacanze verificatesi nel ruolo generale della Regia guardia di finanza e di fissare definitivamente il contingente organico occorrente per i servizi di polizia tributaria investigativa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di cui all'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono aumentati di un sottotenente maestro direttore di banda, e di due sottotenenti maestri di scherma. I limiti di età di cui all'art. 10 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono fissati ad anni 62 per il sottotenente maestro direttore di banda e ad anni 56 per i sottotenenti maestri di scherma.

Art. 2.

I commi 1, 4, 5 e 6 dell'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti:

« Il contingente della Regia guardia di finanza è ripartito in:

a) tre Comandi di gruppo di legioni;
b) dodici legioni territoriali ed una allievi guardie;
c) una Scuola allievi ufficiali;
d) una Scuola allievi sottufficiali;
e) una Scuola d'applicazione per la polizia tributaria investigativa.

« Le tre scuole sono comandate ciascuna da un ufficiale superiore.

« Con decreto Ministeriale saranno determinate o variate le sedi, le circoscrizioni e le dipendenze dei gruppi, delle legioni, dei circoli, delle compagnie, delle tenenze e delle sezioni, nonchè delle scuole e dei battaglioni allievi.

« La ripartizione del contingente, la sede, la dipendenza e la circoscrizione delle brigate sono determinate dal Comando generale ».

Art. 3.

Fra il 7° e l'8° comma dell'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è aggiunto il seguente comma:

« I posti nei gradi di maggiore e di capitano devoluti all'avanzamento a scelta, che non potessero essere occupati a loro turno per esaurimento del relativo quadro annuale normale di avanzamento, non sono cumulati a favore di successive promozioni a scelta in eccedenza alle quote stabilite, ma vengono occupati con promozioni di ufficiali inscritti nei quadri normali o suppletivi di avanzamento a turno di anzianità ».

Art. 4.

Al 6° comma dell'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è aggiunto il seguente periodo:

« Però il tenente colonnello escluso definitivamente dall'avanzamento può, qualora a giudizio della Commissione conservi la piena idoneità agli uffici del proprio grado, essere conservato in servizio col grado stesso, fino al raggiungimento dei limiti di età ».

Art. 5.

Al 2° comma dell'art. 10 del R. decreto 14 giugno 1923, n 1281, aggiungere:

« I militari del corpo riammessi in servizio possono, dopo un anno dalla riammissione, e sempre quando posseggano i voluti requisiti, essere proposti per la rafferma con premio che loro compete in relazione al servizio già prestato: e nel caso che vi siano ammessi, rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio ».

Art. 6.

L'art. 21 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'art. 9 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è sostituito dal seguente:

« Per l'insegnamento delle varie materie nella Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza, il Ministro per le finanze provvederà affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali della Regia guardia di finanza e del Regio esercito, o a funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o ad insegnanti di scuole medie di 2° grado, o a quanti abbiano titolo per l'insegnamento ».

Art. 7.

L'art. 29 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, quale fu modificato dall'art. 13 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3170, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi di polizia tributaria investigativa, l'Amministrazione potrà mantenere fuori quadro il seguente contingente:

Colonnello (ha anche la direzione delle scuole)	N.	1
Tenenti colonnelli o maggiori	»	3
Capitani	»	7
Tenenti e sottotenenti	»	44
Marescialli maggiori	»	150
Marescialli capi e marescialli	»	200
Brigadieri	»	150
Sottobrigadieri	»	150
Appuntati	»	100

« Ai militari suddetti è conservato il supplemento dell'indennità militare speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennità giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente art. 26.

« Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e per i servizi interni delle dogane si potranno trattenere al corpo dopo il 25° anno e non oltre il 30° anno di servizio, con vincolo annuale di ferma senza diritto ad ulteriori promozioni nè ad aumenti di pensione, i marescialli e i marescialli capi che ne facciano domanda e possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento ».

Art. 8.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

l'art. 3 del R. decreto 16 settembre 1923, n. 2114;

il 10° comma dell'art. 5 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Art. 9.

La banda musicale è formata con elementi tratti dal contingente generale del corpo stabilito dalla legge. Per garantirne il funzionamento possono essere incorporati, sempre nei limiti dell'organico del corpo, con speciali disposizioni ministeriali, in qualità di sottufficiali, appuntati e guardie, i militari musicanti in congedo.

Al sottotenente maestro direttore di banda da nominarsi con decreto Ministeriale fra coloro che hanno ricoperto o ricoprono uguali cariche nel Regio esercito, e ai militari musicanti, della Regia guardia di finanza, spettano gli stessi assegni fissi ed eventuali dovuti ai pari grado e anzianità dell'arma dei carabinieri Reali.

I sottotenenti maestri di scherma sono reclutati fra i sottufficiali del corpo che abbiano frequentato con buon esito la Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica.

Art. 10.

Gli articoli 28 e 29 del testo unico approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440, sono sostituiti dal seguente:

« Gli utili netti patrimoniali della massa, accertati annualmente in base all'ultimo conto consuntivo, sono, nella misura di due decimi, investiti in rendita consolidata intestata al fondo attuale della massa della Regia guardia di finanza e, nella restante misura di otto decimi, erogati come appresso, secondo norme da stabilire con regolamento:

a) in concessioni, fino al compimento degli studi secondari, di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo;

b) in borse di studio, da conferirsi per concorso, presso scuole superiori, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo, i quali abbiano dimostrato particolare inclinazione agli studi;

c) in sovvenzioni straordinarie ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in caso di gravi infortuni o di eccezionale bisogno, ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani ed, eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

d) in doti alle figlie dei sottufficiali e militari di truppa, in occasione di matrimonio;

e) in concessioni continuative o sussidi a militari del corpo mutilati o resi inabili per cause di servizio, oppure riformati di autorità, senza diritto a pensione, per infermità o imperfezioni contratte in servizio;

f) in premi straordinari ai militari del corpo che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri ».

Art. 11.

Gli ufficiali superiori della Regia guardia di finanza non possono partecipare quali scopritori alla ripartizione di somme esatte per contravvenzioni, qualunque sia la materia di accertamento cui si riferisce il prodotto da ripartire; le quote che loro potessero spettare saranno versate a favore del Fondo massa del corpo.

Art. 12.

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'art. 10 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, di coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, e raccoglierle in un nuovo testo unico, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo alla autorizzazione consentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

Art. 13.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248 foglio 137. — COOP

Numero di pubblicazione 1158.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 845.

Modificazioni alle tariffe telegrafiche nell'interno del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, col quale vennero estese al servizio interno le disposizioni del regolamento telegrafico internazionale e vennero approvate le norme speciali relative al servizio interno ed internazionale;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2623, che reca aggiunte e modificazioni alle norme speciali predette;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Udito il Coniglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nelle norme speciali relative al servizio telegrafico interno ed internazionale, approvate col R. decreto 20 giugno 1909, n. 637, e modificate con R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2623, gli articoli 30, 40-*bis*, 41 e 45 sono sostituiti con i seguenti:

Art. 30.

In relazione al disposto del primo paragrafo dell'articolo XXIX del regolamento, chiunque può ottenere di pagare le tasse a fine mese, eseguendo presso l'ufficio principale della località ove intende presentare i telegrammi un deposito di garanzia nella misura corrispondente all'importo delle tasse dei telegrammi spediti in un mese. Per questo servizio speciale l'interessato deve pagare una soprattassa di cent. 20 per telegramma, con un minimo di L. 10 mensili.

Il deposito deve essere ricostituito quando sia prossimo ad esaurirsi, restando assolutamente vietato agli uffici telegrafici di accettare telegrammi a credito, quando il deposito stesso sia esaurito.

Salvo speciale autorizzazione dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi, l'accettazione dei telegrammi col deposito di garanzia è limitata all'ufficio telegrafico centrale di ogni città.

Sono esenti dal deposito di garanzia e dal pagamento della sopratassa i telegrammi spediti dalle autorità diplomatiche o consolari estere, quando ciò sia autorizzato dalla Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 40-*bis*.

Nella corrispondenza interna la tassa per il rilascio di copia di un telegramma è fissata in L. 2 per ogni telegramma fino a 50 parole. Pei telegrammi di più di 50 parole la tassa è di L. 1.50 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole.

La tassa fissa per l'annullamento di un telegramma prima della trasmissione è fissata in cent. 75.

La tassa per prendere visione dei telegrammi o delle ricevute comprovanti la consegna dei telegrammi stessi ai destinatari è fissata in L. 2.

La tassa per ottenere il duplicato di ricevuta relativa all'accettazione di un telegramma è fissata in L. 1.

Art. 41.

Nella corrispondenza interna per i telegrammi con avviso di ricevimento, di cui all'art. LII del regolamento, si riscuote sul mittente la sopratassa di:

a) L. 2 pei telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario;

b) L. 6 pei telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico urgente;

c) L. 1 pei telegrammi con avviso di ricevimento per posta.

Art. 41-*bis*.

Nella corrispondenza interna, per i telegrammi multipli, di cui all'art. LVI del regolamento, è fissata una sopratassa di L. 1.50 per ogni telegramma ordinario di non più di 50 parole, per quanti sono gli indirizzi meno uno.

Pei telegrammi ordinari di più di 50 parole la sopratassa è di lire 1.50 per ogni serie o frazione di serie di 50 parole per quanti sono gli indirizzi, meno uno.

In tutti i casi la sopratassa è raddoppiata pei telegrammi urgenti.

Art. 45.

Nella corrispondenza interna, pei telegrammi da recapitarsi per espresso senza spese per i destinatari, è fissata, in relazione al paragrafo 5 dell'art. LVIII del regolamento, una tassa fissa di L. 4, da pagarsi dai mittenti.

Art. 45-*bis*.

Nella corrispondenza interna, per i telegrammi semaforici, di cui all'art. LXI del regolamento, è fissata una sopratassa di cent. 25 per parola con un minimo di L. 2, oltre la tassa per il percorso telegrafico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 128. — COOP

RELAZIONE e REGIO DECRETO 14 marzo 1926.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Novara.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 14 marzo 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Novara.

MAESTÀ,

L'Amministrazione provinciale di Novara, in seguito alle dimissioni rassegnate da 42 consiglieri sui 60 assegnati alla Provincia, trovasi nella impossibilità di funzionare.

Poichè la particolare situazione locale sconsiglia di far luogo, entro breve termine, alla convocazione dei comizi per la ricostitu-

zione della rappresentanza elettiva, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria prevista dall'art. 324 della legge comunale e provinciale. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Novara è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata della amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale ai termini di legge, sono chiamati oltre il Vice prefetto, presidente, i signori:

1. Garanzini comm. ing. Giuseppe.
2. Sesia comm. Vittorio.
3. Garbaccio gr. uff. Leone.
4. Ferraguti comm. Mario.
5. Rossi cav. dott. Giuseppe.
6. Tallone geom. Giovanni.

Art. 3.

Alla suddetta Commissione straordinaria sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 31 gennaio 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Furore (Salerno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Furore, in provincia di Salerno.

MAESTÀ,

Insanabili divergenze manifestatesi in seno all'Amministrazione comunale di Furore hanno determinato la paralisi della vita municipale, con grave pregiudizio degl'interessi dell'Ente. Un'inchiesta eseguita nel settembre scorso, accertava che, mentre il Consiglio non era che raramente convocato, nè avea provveduto alla sostituzione di due assessori, dichiarati decaduti e la Giunta, ridotta a due assessori supplenti, non si riuniva che a larghissimi intervalli, l'Amministrazione si era di fatto accentrata, con la acquiescenza del sindaco, nelle mani di un consigliere che, svolgendo azione esclusivamente rivolta a finalità faziose e, non di rado, al conseguimento di vantaggi particolari o di partito, determinava un profondo disordine nei servizi e nelle finanze della civica azienda.

Gli uffici comunali cui per la mancata nomina del segretario, è, da tempo, preposta persona sfornita di qualsiasi titolo di studio, sono in completo abbandono e mancanti di importanti registri; privi di titolari i servizi sanitario ed ostetrico; in pessimo stato di manutenzione le strade, negletta la soluzione di problemi indilazionabili quali l'approvvigionamento idrico e la costruzione del cimitero.

Critica, se pure non esattamente accertabile per la mancata approvazione dei conti relativi agli anni 1918 e seguenti, è risultata la situazione finanziaria dell'Ente; irregolare, inoltre, il funzionamento della tesoreria e mentre nessuna azione di controllo viene esercitata sulle entrate e sulle spese, nè si fa luogo a periodiche verifiche di cassa, non pochi mandati risultano sforniti di documenti giustificativi.

Infine i tributi locali risultano imposti con criteri partigiani, ed irregolarità ed abusi si sono accertati nel pagamento di sussidi per danni alluvionali.

Le controdeduzioni fornite dal Comune, cui i cennati addebiti sono stati contestati, non sono risultati esaurienti.

Tale stato di cose ha provocato nell'ambiente locale una viva ed incontenibile eccitazione che, minacciando di degenerare in gravi perturbamenti, ha determinato il Prefetto a sospendere la rappresentanza elettiva ed affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

La situazione determinatasi nel Comune rende, però, indispensabile che a tale misura segua quella dello scioglimento del Consiglio comunale ed in tale senso provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Furore, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gambardella Giovanni Battista è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Careri e di Caldaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto il R. decreto 11 febbraio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Careri;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Careri è prorogato di tre mesi.

Reggio Calabria, addì 16 maggio 1926.

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto 11 febbraio 1926, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Caldaro;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caldaro è prorogato di tre mesi.

Trento, addì 25 maggio 1926.

Il Prefetto: GUADAGNINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti degli art. 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno in data 24 maggio 1926 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge in data 9 maggio 1926, n. 818, concernente aggiunta all'art. 7 e modificazione all'art. 9, n. 2, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del podestà e della Consulta municipale.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale, in data 26 maggio 1926, ha presentato alla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, che istituisce l'Istituto nazionale per le esportazioni ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 115

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 26 maggio 1926

	Media		Media
Parigi	85 19	Belgio	85 —
Londra	128 108	Olanda	10 75
Svizzera	510 —	Pesos oro (argentino)	25 95
Spagna	336 —	Pesos carta (argent.)	10 54
Berlino	6 40	New-York	26 637
Vienna	3 80	Belgrado	48 —
Praga	79 25	Budapest	0 0377
Romania	9 75	Russia (cervonetz)	133 10
Dollaro canadese	26 92	Norvegia	5 80
Albania	5 12	Oro	512 04

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	70 75
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 375
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	69 40

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio Aurunco per la bonifica del Pantano di Sessa (Caserta).

Con decreto 27 maggio 1926, n. 2341, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio Aurunco per la bonifica del Pantano di Sessa, in provincia di Caserta, modificando l'art. 12 del testo deliberato il 25 marzo 1926 dall'assemblea dei consorziati.

Per effetto di tale modifica è soppressa la prescrizione per la quale nessun consorziato poteva disporre di un numero di voti superiore ad un terzo del totale dei voti dei partecipanti alla deliberazione.

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica della Campagna Vicana (Caserta).

Con decreto n. 2544-1 del 26 maggio 1926 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche agli articoli 1, 4, 11, 15, 19, 20, 26, 27, 29 e 30 dello statuto del Consorzio di bonifica della Campagna Vicana in provincia di Caserta, deliberato dall'assemblea degli interessati l'8 aprile 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità.

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Ministero delle finanze ha pubblicato a stampa i ruoli di anzianità del personale del Ministero e delle Intendenze di finanza, della Corte dei conti, Ragioneria generale dello Stato, Avvocatura erariale, Provveditorato generale dello Stato e personale delle Pensioni di guerra, con la situazione al 1° gennaio 1926.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 41).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevuta provvisoria emessa dalla R. tesoreria di Torino il 15 ottobre 1924.	1129	Cap. 490,500 —	Sacheri *Vittorio* fu *Antonio.*	Sacheri *Angelo-Vittorio* fu *Giovanni-Antonio.*
Cons. 5 %	374854	300 —	De Gregori Giovanni Battista fu *Mario-Michele*, minore sotto la patria potestà della madre Studiato Rosalia fu Nicolò, domic. a Genova.	De Gregori Giovanni Battista fu *Michele-Maria*, minore ecc. come contro.
»	316575	1,675 —	Melillo Maria fu Michele, moglie di Marolla Francesco, domic. a Serracapriola (Foggia), con usufrutto vitalizio a Zuppone *Rosa* fu Domenico, vedova di Scivetti Domenico, domic. a Serracapriola (Foggia).	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Zuppone *Maria-Rosa-Donata* fu Domenico, vedova ecc. come contro.
»	316576	1,635 —	Melillo Anna Maria fu Michele, moglie di Marolla Nicola, domic. a Serracapriola (Foggia), con usufrutto vitalizio, come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	79651	480 —	Pizzorni Edoardo fu Corrado, domic. a Genova, con usufrutto vitalizio a *Isetto* Teresa fu Bartolomeo, nubile, domic. a Genova.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a *Isetta* Teresa ecc. come contro.
»	284812	95 —	Fiandino *Giuseppina* fu Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà della madre Carnino Maria vedova Fiandino, domic. a Torino.	Fiandino *Maria-Giuseppa* fu Bartolomeo, minore ecc. come contro.
»	284813	30 —	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Carnino Maria fu Michele vedova Fiandino, domic. a Torino.	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio come contro.
3,50 %	420428	45.50 —	Radice *Valeria* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Besana Giovannina fu Arcangelo vedova Radice, domic. in Meda (Milano), vincolata.	Radice *Ernesta-Valeria* fu Luigi, minore ecc. come contro, vincolata.
Ricevuta provvisoria della Sezione di Regia tesoreria di Napoli.	4002	Cap. 128,900 —	Imperlino *Giovanni* fu Giuseppe.	Imperlino *Antonio-Giovanni* fu Giuseppe.
Cons. 5 %	206568	115 —	*Santi Marziale* di Arturo, domic. a Nola (Caserta).	*Marziali Sante* di Arturo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. a Nola (Caserta).
»	238272	90 —	Revello *Pierino* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Castellamonte (Torino).	Revello *Pietro* di Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	231834	17.50	De Amicis Ugo di Edmondo, domic. a Torino.	De Amicis Ugo di Edmondo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. a Torino.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti interni gratuiti di fondazione governativa presso il Collegio femminile Sant'Agostino, in Piacenza.

E' aperto un concorso ad un posto interno gratuito ed eventualmente a quegli altri posti, pure di fondazione governativa, chè si rendessero vacanti prima del 1° ottobre prossimo, nel Collegio.

1. I posti gratuiti saranno conferiti a giovinette che hanno compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° al 30 settembre 1926.

Dispensate dal requisito dell'età sono le giovani che almeno dal principio dell'anno scolastico in corso, siano convittrici degli Istituti nei quali il Ministero mantenga posti di favore.

2. Il concorso è per titoli.

3. Nell'assegnazione dei posti di studio suddetti, sarà data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

a) alle giovanette rese inabili a causa della guerra, a condizione che la loro imperfezione somatica sia tale da permettere, in base alle vigenti disposizioni regolamentari, la loro ammissione negli istituti pubblici di educazione femminile;

b) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

c) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra, siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le figlie di coloro che, pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malatie contratte in guerra o a causa della guerra, avranno, a parità di titoli, la preferenza sulle altre aspiranti, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), senza però godere il beneficio della deroga sopracennata.

4. Le aspiranti dovranno far pervenire domanda al presidente dell'Istituto entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione:

a) la domanda in carta legale da L. 2;

b) l'atto di nascita;

c) il certificato di sana costituzione fisica; per le giovani rese inabili a causa della guerra, il certificato medico sulla loro costituzione fisica dovrà essere rilasciato dal sanitario provinciale o da un medico militare;

d) un certificato di buona condotta, rilasciato dal capo della scuola da cui la giovinetta proviene per le giovinette provenienti da scuole pubbliche, o dal sindaco per le giovani provenienti da scuole private o paterna, ovvero, se la giovane proviene da un istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'Istituto stesso;

e) il certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1924-25 con lo specchietto dei voti riportati;

f) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

g) un certificato dell'agente delle tasse che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori;

h) il certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i documenti sopraindicati, dovranno essere legalizzati dalle autorità competenti.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute dopo scaduto il termine utile di cui sopra.

A questi documenti dovrà essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie; potranno inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

5. Il godimento del posto decorrerà dall'inizio del prossimo venturo anno scolastico e cioè dal 1° ottobre 1926.

6. Le giovinette che non dichiareranno di accettare il posto loro conferito entro un mese dalla data del conferimento, saranno considerate senz'altro rinunciatarie.

Piacenza, 10 febbraio 1926.

Il presidente: CONTI.

Il segretario: PORRI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.